Appalto pre-commerciale per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente

**“SOLUZIONI E SERVIZI DIGITALI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI PERIFERICHE ATTRAVERSO LA CREAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE DESTINAZIONI DEL TURISMO CULTURALE”**

**Allegato 1**

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

**E ATTO ESECUTIVO DI FASE**

**CIG B6937EED1F**

**Indice dei contenuti**

[A. PREAMBOLO 4](#_Toc195862973)

[B. SEZIONE 1 - INTRODUZIONE 6](#_Toc195862974)

[ARTICOLO 1 - VALORE DEL PREAMBOLO 6](#_Toc195862975)

[ARTICOLO 2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO 6](#_Toc195862976)

[ARTICOLO 3 - MODIFICHE DELLA COMPOSIZIONE DEL PRESTATORE 7](#_Toc195862977)

[C. SEZIONE 2 - TERMINI E CONDIZIONI 8](#_Toc195862978)

[ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI 8](#_Toc195862979)

[ARTICOLO 5 - DISCIPLINA APPLICABILE 10](#_Toc195862980)

[ARTICOLO 6 - DURATA 11](#_Toc195862981)

[ARTICOLO 7 - OGGETTO 11](#_Toc195862982)

[ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 12](#_Toc195862983)

[ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE 13](#_Toc195862984)

[ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE 15](#_Toc195862985)

[ARTICOLO 11 - VERIFICA DI DELIVERABLES INTERMEDI E VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’ITER DI PROGETTO E VALIDAZIONE DEGLI ESITI DELLE FASI 16](#_Toc195862986)

[ARTICOLO 12 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 18](#_Toc195862987)

[ARTICOLO 13 - GARANZIE 19](#_Toc195862988)

[ARTICOLO 14 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 19](#_Toc195862989)

[ARTICOLO 15 - LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 21](#_Toc195862990)

[ARTICOLO 16 - PENALI 21](#_Toc195862991)

[ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA 23](#_Toc195862992)

[ARTICOLO 18 - CESSIONE DEL CREDITO 24](#_Toc195862993)

[ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 25](#_Toc195862994)

[ARTICOLO 22 - ASSENZA DI INTERMEDIAZIONE 26](#_Toc195862995)

[ARTICOLO 23 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE 27](#_Toc195862996)

[ARTICOLO 24 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 27](#_Toc195862997)

[ARTICOLO 25 - DIRITTI E OBBLIGAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE 31](#_Toc195862998)

[ARTICOLO 26 - RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE ED OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI 32](#_Toc195862999)

[ARTICOLO 27 - RISERVATEZZA 34](#_Toc195863000)

[ARTICOLO 28 - RECESSO E RISOLUZIONE 35](#_Toc195863001)

[ARTICOLO 29 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE 37](#_Toc195863002)

[ARTICOLO 30 - MODIFICHE 38](#_Toc195863003)

[ARTICOLO 31 - FORO COMPETENTE 38](#_Toc195863004)

[ARTICOLO 32 - CLAUSOLA FINALE 38](#_Toc195863005)

[ALLEGATO A – SCHEMA DI ATTO ESECUTIVO DI FASE 40](#_Toc195863006)

# A. PREAMBOLO

Premesso che:

1. il presente Accordo è volto a regolare i diritti ed obblighi tra le Parti nel contesto del pre-commercial procurement concernente servizi di ricerca e sviluppo e denominato “*Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale*”;
2. la Stazione appaltante, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione degli aggiudicatari del Bando Pubblico per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente lo sviluppo delle comunità del territorio attraverso la valorizzazione dei beni culturali attraverso una procedura di appalto pre-commerciale;
3. si intendono per Soggetti Aggregatori per l’acquisto di beni e servizi della P.A. i soggetti accreditati nell'elenco tenuto dall’Anac ai sensi del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66;
4. il Prestatore che ha presentato Offerta per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente “*Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale*”, è risultato aggiudicatario della Fase I (uno) della procedura di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire quanto oggetto del presente Accordo quadro alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;
5. è intenzione della Stazione appaltante usufruire della competenza specialistica del Prestatore, che utilizzerà risorse professionali in possesso delle conoscenze ed esperienze occorrenti per la realizzazione delle attività dedotte nel presente Accordo quadro;
6. il Prestatore dichiara che quanto risulta dal bando pubblico per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente “*Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale*” dal “*Disciplinare di gara*”, dallo “*Schema di Accordo quadro e Atto esecutivo di fase*”, dai documenti denominati “*Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo*”, dalla dichiarazione presentata in conformità al modello di cui all’Allegato 2 (“*Istanza di partecipazione*”), dallo “*Schema di Offerta tecnica*” (Allegato 3) e dai relativi allegati e/o documenti complementari, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’Offerta.

Premesso altresì che:

1. l’Appalto pre-commerciale è diviso in due fasi di ricerca e sviluppo, consistenti rispettivamente secondo il seguente ordine, in:
	* **Fase I “*Ricerca*”:** La fase di ricerca è volta a realizzare documentazione di specifica tecnica e funzionale della Soluzione, report di ricerca che motivano le scelte fatte, e una dimostrazione di fattibilità (“*Proof of concept*”), nonché una realizzazione incompleta o abbozzata che ha lo scopo di provare la fattibilità e dimostrare la fondatezza dei principi o concetti costituenti la Soluzione.
	* **Fase II “*Sviluppo sperimentale*”:** Le conoscenze acquisite nella precedente fase sono utilizzate per la realizzazione progressiva di un *Minimum Viable Product* con caratteristiche sufficienti per essere utilizzabile da primi utenti pilota, i quali forniscono *feedback* per esperimenti tecnologici e/o commerciali in contesti reali. Il risultato atteso della fase di sviluppo sperimentale è l’insieme di conoscenze e informazioni necessarie ad un soggetto pubblico per l’acquisto e l’utilizzo di Soluzioni alla sfida posta ad oggetto dell’appalto.

Il presente **Accordo quadro** è sottoscritto il <gg> <mese> <anno>

tra

 (1) l’**Agenzia per l’Italia Digitale - AgID**, con sede legale in Via Liszt, 21, 00144 ROMA, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 97735020584, nella persona di [Nome Cognome], in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante, (d’ora in avanti “***AgID***” e/o “***Stazione appaltante***”), la quale agisce nell’ambito dell’Accordo di collaborazione per la prosecuzione e il completamento delle attività del programma Smarter Italy,

e

 (2) [Nome], [Sede legale] e [Ulteriori dati identificativi dell’Aggiudicatario singolo o di ciascuna componente della compagine] (d’ora in avanti “***Prestatore***”).

La Stazione Appaltante e il Prestatore/i congiuntamente sono nominati “***Parti***” o individualmente “***Parte***”.

**Ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate**

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

# B. SEZIONE 1 - INTRODUZIONE

## ARTICOLO 1 - VALORE DEL PREAMBOLO

1. Il preambolo di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel medesimo preambolo e nella restante parte del presente Accordo, ivi inclusi il bando pubblico per la realizzazione di un Progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente “*Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale*”, il “*Disciplinare di gara*”, il documento denominato “*Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo*” e i documenti agli stessi allegati o complementari, ancorché non materialmente allegati al presente Accordo, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo quadro. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro il documento “*Offerta tecnica*” e l’“*Offerta economica*”, presentati dal Prestatore. Costituisce, infine, parte integrante del presente Accordo il documento denominato “*Patto di integrità*”, allegato e sottoscritto all’atto della stipula dello stesso.
2. Le Parti convengono altresì che, in caso di contrasto, le clausole inserite nel presente Accordo quadro prevalgono su quelle contenute nel “*Disciplinare di gara*” e nei documenti allo stesso allegati.

## ARTICOLO 2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO

1. Il Prestatore si impegna a fornire servizi di ricerca e sviluppo per la Stazione appaltante, nel contesto del progetto denominato “*Progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale*” - CUP C53D24000190007, secondo quanto indicato dalla documentazione di gara.
2. La Stazione appaltante, almeno trenta (30) giorni prima del termine previsto per l’esecuzione della Fase I, comunicherà formalmente al Prestatore i criteri in base ai quali elaborare l’Offerta tecnico/economica che dovrà essere prodotta per partecipare alla fase di gara successiva; la presentazione della stessa sarà, però, consentita solo a seguito della validazione degli esiti della fase di esecuzione in corso e della posteriore “*Lettera d’invito*” che la Stazione appaltante invierà al Prestatore.
3. Tali offerte verranno valutate secondo un iter analogo a quello previsto per l’aggiudicazione di Fase I; eventuali discostamenti da tale iter verranno resi noti con le comunicazioni di cui al punto precedente.
4. Successivamente all’aggiudicazione definitiva di ciascuna fase si stipulerà un contratto specifico che regolerà la conseguente esecuzione della prestazione (“*Atto esecutivo Fase I/II*”), fermo restando quanto stabilito nel presente Accordo quadro, che, in ragione del rinnovato rapporto negoziale, mantiene piena validità ed efficacia, e fermo restando i suoi effetti ultronei, in caso di contrasto tra l'Accordo quadro e uno degli Atti esecutivi di fase, l'Accordo quadro prevarrà.
5. La Stazione appaltante, previa verifica e validazione del Deliverable intermedio e di conformità dell’iter di progetto (di cui all’articolo 11 del presente Accordo quadro), si impegna a corrispondere al Prestatore il corrispettivo di quanto realizzato per le attività della Fase I.
6. Per le attività della Fase II, la suddivisione del pagamento in due o più saldi intermedi sarà disciplinata da parte della Stazione appaltante con le modalità stabilite nella Lettera d’invito e nell’Atto esecutivo di fase.
7. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) in favore di AgID.

## ARTICOLO 3 - MODIFICHE DELLA COMPOSIZIONE DEL PRESTATORE

1. Durante l’esecuzione di ciascuna fase il Prestatore non può modificare la propria composizione.
2. In caso di composizione plurisoggettiva è ammesso il recesso di uno o più dei raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che i rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso tale modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
3. Nei casi stabiliti dalla normativa italiana la Stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Disciplinare di gara purché abbia i requisiti di ordine generale e di ordine speciale adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione appaltante può recedere dal contratto.
4. Nei casi stabiliti dalla normativa italiana, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti adeguati ai servizi ancora da eseguire.
5. Con la sottomissione delle Offerte relative all’esecuzione della Fase II dell’appalto sono ammesse variazioni in integrazione o in sottrazione della composizione degli operatori con identità plurisoggettiva, nonché modifiche di un soggetto con idoneità soggettiva in un soggetto con identità plurisoggettiva e, viceversa, modifiche di un soggetto con identità plurisoggettiva in un soggetto con idoneità soggettiva.
6. Le modifiche di cui al punto precedente sono ammesse alle seguenti condizioni:
	* che non venga modificata l’identità dell’operatore mandatario o coordinatore;
	* nel caso di modifica da operatore con identità soggettiva ad operatore con identità plurisoggettiva, l’operatore con identità soggettiva assuma il ruolo di mandataria o coordinatore;
	* che i soggetti eventualmente aggiunti non ricadano nelle cause di esclusione di cui al Disciplinare di gara;
	* che gli operatori con identità plurisoggettiva risultanti dalla variazione siano in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla gara;
	* nel caso di variazioni in integrazione o in sottrazione della composizione degli Operatori economici per la partecipazione alla procedura è richiesto che i costituenti la compagine si vincolino in base ad un contratto di forma libera, avente data certa, che dovrà essere sottoscritto antecedentemente alla sottomissione dell’Offerta di Fase II. Il contratto potrà contenere una clausola sospensiva che vincoli la sua efficacia al verificarsi dell’aggiudicazione della Fase.

# C. SEZIONE 2 - TERMINI E CONDIZIONI

## ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI

Ai fini del presente Accordo Quadro, si intende per:

1. “***Criterio di Aggiudicazione***”: per ogni Fase, il criterio utilizzato per identificare l’Offerta economicamente più vantaggiosa;
2. *“****Aggiudicatario****”*: l’offerente/gli offerenti che ha/hanno superato la selezione nell’Appalto pre-commerciale, e firma/firmano un Accordo con la Stazione appaltante;
3. *“****Ministero dell’Università e della Ricerca****”*: Amministrazione finanziatrice del progetto, in qualità di soggetto attuatore dell’azione “*II.A* *pre-commercial procurement*” del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020;
4. “***Personale del Prestatore***”: il rappresentante del Prestatore, e tutti i dipendenti, consulenti, agenti e dirigenti del Prestatore, nonché gli eventuali subappaltatori con cui il Prestatore dovesse impegnarsi in relazione al progetto, e i loro dipendenti, consulenti, agenti ed amministratori;
5. “***Prestatore***”: è colui che esegue le prestazioni derivanti dall’Accordo quadro;
6. “***Dati***”: tutti i documenti, relazioni, database, e altre informazioni derivanti da, raccolti o sviluppati nello svolgimento dei servizi e/o utilizzati per le finalità di tali servizi;
7. “***Referente dell’Esecuzione***”: una persona, debitamente identificata, autorizzata a rappresentare il Prestatore e che ha la facoltà di impegnare il Prestatore su tutte le questioni relative al progetto e al presente Accordo;
8. “***Accordo quadro di ricerca e sviluppo***”: il contratto che, unitamente agli Atti esecutivi di fase, regolamenta i rapporti tra il Prestatore e la Stazione appaltante durante l’intera procedura multifase, nonché le successive situazioni giuridiche aventi ad oggetto i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo;
9. “***Diritti della Proprietà Intellettuale***”: tutti i diritti di brevetto (incluso ma non limitato ad estensioni, brevetti di perfezionamento, certificati complementari di protezione), invenzioni (brevettabili o meno o suscettibili di registrazione), comprese le domande di registrazione, di rinnovo o proroga di una di esse, e di altri diritti o forme di protezione di natura simile, quale il diritto d’autore, che hanno un effetto equivalente o simile ad uno di essi, che possano sussistere attualmente o in futuro, in tutto il mondo;
10. ***“Brevetto”***: titolo giuridico in forza del quale l’autore di un’invenzione e i suoi aventi causa ottengono il diritto di produrre e commercializzare in esclusiva un oggetto o un sistema sul territorio dello Stato in cui viene richiesto;
11. “***Atto esecutivo di fase***”: contratto specifico tra il/i Prestatore/i e Stazione appaltante, da stipularsi a seguito dell’aggiudicazione della Fase I, nonché a seguito dell’aggiudicazione della Fase II, che regola lo sviluppo della/e relativa/e fase/i (si veda l’Allegato A al presente Accordo quadro);
12. “***Diritti della Proprietà Intellettuale del Progetto***”: nuovi diritti della Proprietà Intellettuale nascenti da o relativi ai Servizi prestati ed ai Risultati generati dall’esecuzione delle attività disciplinate dall’Accordo quadro;
13. “***Progetto***”: l’insieme delle attività direttamente o indirettamente riconducibili all’esecuzione di un singolo fabbisogno;
14. “***Deliverables***”: i prodotti realizzati durante il periodo di esecuzione dell’Accordo;
15. “***Risultati***”: i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo, ovvero qualsiasi bene, materiale o immateriale, derivante dall’attività di ricerca e sviluppo oggetto del presente Accordo quadro, su qualsiasi supporto sia esso espresso, inclusi i relativi materiali preparatori, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi informazione, dato, conoscenza, idea, documento, disegno, modello, banca dati, documentazione tecnica, business plan, prototipo, maquette o altro materiale di qualsiasi natura o genere, siano essi o meno brevettabili o comunque tutelabili attraverso altre privative industriali ed intellettuali o norme di legge (quali ad esempio brevetto, diritto d’autore, modelli di utilità, design, know-how, segreto o forme analoghe di tutela);
16. “***Servizi***”: i servizi di ricerca e sviluppo forniti dai Prestatori e specificati nell’Offerta - ed eventualmente nell’Offerta per la successiva Fase II - per il perseguimento degli obiettivi e nel rispetto dei requisiti stabiliti nella Documentazione di gara;
17. “***Documentazione di gara***”: tutti i documenti forniti o pubblicati dalla Stazione appaltante quali parte del processo di pre-commercial procurement e resi disponibili sul suo sito web [www.agid.gov.it/](http://www.agid.gov.it/)[,](http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/innovazione-del-mercato/gare-pcp-nazionali/tecnologie-autismo-atti-gara) su TED, incluso il bando pubblico (come da modello “*Bando di gara*” fornito dal Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee), il Disciplinare di gara, il documento tecnico (Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo), l’Accordo quadro, i successivi Atti esecutivi di fase (nel caso in cui questi vengano affidati al Prestatore) nonché eventuali allegati agli stessi. In particolare, le condizioni e le modalità di realizzazione dell’oggetto di gara sono stabilite nel Bando pubblico (come da modello “*Bando di gara*” fornito dal Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea), nel “*Disciplinare di gara*” e nel presente “*Schema di Accordo quadro e Atto esecutivo di fase*”. Gli elementi di natura tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo richiesti, i requisiti tecnici generali e specifici sono contenuti nelle “*Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo*”. Il presente “*Accordo quadro*” è relativo alla specifica tipologia di servizio di ricerca e sviluppo, con allegata la documentazione, per ciascun tipo di servizio.

## ARTICOLO 5 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. Al presente Contratto si applicano la *lex specialis* di gara, le disposizioni di legge italiane e i principi unionali.
2. L’interpretazione e la costruzione del presente Accordo è soggetta alle seguenti previsioni:
	1. alla manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
	2. alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 “*Principi generali – Principio del risultato, Principio della fiducia e Principio di accesso al mercato*” e 135, comma 2, “*Servizi di ricerca e sviluppo*” del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss. mm. e ii. (“*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”);
	3. al codice civile e alle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

## ARTICOLO 6 - DURATA

1. Il presente Accordo quadro disciplina i rapporti tra le parti durante il prosieguo della procedura multifase, nonché le successive situazioni giuridiche aventi ad oggetto i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo.
2. Con esclusivo riferimento agli effetti pertinenti la procedura di gara, tale Accordo ha una durata approssimativa complessiva pari a diciotto (18) mesi decorrenti dalla data di stipula, salvo il diritto potestativo della Stazione appaltante di prorogarne l’efficacia per un periodo massimo di ulteriori sei mesi, nonché di interrompere il Progetto di ricerca e sviluppo successivamente alla consegna e validazione di Deliverables intermedi o al termine dell’esecuzione di fase.
3. Secondo i dettami di tale negozio sinallagmatico, verranno sottoscritti singoli Atti esecutivi per ciascuna fase. La durata delle fasi di cui si compone il Progetto è specificata nel documento denominato “*Disciplinare di gara*”.

## ARTICOLO 7 - OGGETTO

1. Il presente Accordo quadro regolamenta i rapporti tra le Parti in merito alle attività oggetto del Bando pubblico per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente “*Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale*”, come meglio specificato nel documento “*Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo*”.
2. Il Prestatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione appaltante allo svolgimento delle attività di cui al documento denominato “*Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo*”, al documento “*Offerta tecnica*” e nell’“*Offerta economica*”.
3. Con il presente Accordo quadro e l’Atto esecutivo relativo alla Fase I, la Stazione appaltante attribuisce al Prestatore il compito di svolgere i servizi oggetto della Fase I del Progetto.
4. Il Prestatore conferma d’essere a conoscenza del fatto che la Stazione appaltante andrà a sottoscrivere contratti simili, aventi ad oggetto il medesimo Progetto, con altri Aggiudicatari della Fase I.
5. L’esecuzione delle attività di cui al presente articolo sarà affidata mediante uno o più Atti esecutivi trasmessi al Prestatore anche via mail, PEC (o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia). La Stazione appaltante non garantisce e non è vincolata all’affidamento delle attività ulteriori rispetto a quelle relative alla Fase I, così come definita nel documento denominato “*Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo*”.

## ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Il Prestatore si impegna ad adempiere le obbligazioni derivanti dal presente Accordo quadro con propri mezzi, con organizzazione e gestione a proprio rischio.
2. Nel corso dell’esecuzione dell’Accordo quadro e senza alcuna ingerenza nei processi interni del Prestatore, AgID si riserva la facoltà di verificare periodicamente l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
3. La Stazione appaltante nomina un Gruppo di monitoraggio permanente, il cui compito è di affiancare la stessa nel corso dell’esecuzione al fine di procedere al monitoraggio periodico del processo di ricerca e sviluppo rispetto ai risultati per la realizzazione della soluzione. La Stazione appaltante indica tre (3) componenti e ciascun Prestatore indica il nominativo di un (1) componente. I componenti del Gruppo di monitoraggio permanente svolgono il proprio compito in modo indipendente.
4. Il Prestatore si impegna ad eseguire almeno il settanta per cento (70%) dei servizi di ricerca e sviluppo di ciascuna fase all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea, pena la risoluzione, come da articolo 28 (*Recesso e risoluzione*) del presente Accordo quadro. Il Prestatore dovrà fornire, previa richiesta di AgID, dimostrazione dell’esatto adempimento della prestazione contrattuale.
5. All’atto della stipula del presente Accordo, il Prestatore si obbliga a nominare un responsabile dell’Accordo quadro che è il referente nei confronti di AgID; il responsabile dell’Accordo quadro per il Prestatore ha quindi la capacità di rappresentare nell’ambito del presente Accordo il Prestatore medesimo.
6. La Stazione appaltante nomina, per ciascuna delle fasi di progetto, un Direttore dell’esecuzione, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Accordo, al fine di assicurare la regolare esecuzione dei servizi di ricerca e sviluppo nelle rispettive fasi, in conformità alla documentazione di gara.
7. Alla data di stipula del presente Accordo il Prestatore deve quindi rendere noto il nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail del responsabile dell’Accordo quadro.
8. Il Prestatore procede allo svolgimento delle attività di cui all’Accordo quadro sulla base di Atti esecutivi che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

## ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore, senza alcun aggravio di costo per la Stazione appaltante, intendendosi la remunerazione di tale attività già ricompresa nell’importo dei corrispettivi di cui al successivo articolo 14, si impegna, oltre a quanto previsto nel documento denominato “*Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo*”, nonché in altre disposizioni del presente Accordo quadro, a:
	1. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
	2. comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo quadro, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Prestatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro in conformità al medesimo, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti denominati “*Disciplinare di gara*” e nei relativi allegati, “*Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo*” e nei relativi allegati e nella “*Offerta tecnica*”, o nelle Offerte successive, se presenti. Il Prestatore si impegna a rispettare il “*Patto di integrità*”. Il Prestatore si impegna ad allocare le risorse necessarie ad adempiere in egual modo ad ogni fase del Progetto di cui risultasse aggiudicatario.
3. Il Prestatore deve sottoporre il Progetto alla Commissione di verifica dei Deliverables intermedi e di conformità dell’iter di progetto e la validazione degli esiti di fase, la quale a sua volta può richiedere approfondimenti e commenti al Gruppo di monitoraggio permanente ai fini della valutazione intermedia, in qualsiasi momento della procedura essa dovesse svolgersi.
4. Il Prestatore si impegna ad ottenere e mantenere per l’intera durata della collaborazione tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie all’esecuzione del presente Accordo quadro.
5. Il Prestatore si impegna a rispettare tutti i termini previsti per il compimento delle prestazioni (se previsti: inclusi quelli per la consegna di Report, ove richiesti, e al termine delle relative fasi, nonché per i Deliverables intermedi).
6. Qualora il Prestatore non dovesse rispettare i termini sopra menzionati, la Stazione appaltante, previa comunicazione allo stesso, mediante Posta Elettronica Certificata (o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla stessa, avrà facoltà di:
	1. recedere in tutto o in parte dal presente Accordo quadro, senza responsabilità alcuna nei confronti del Prestatore (fatti salvi i diritti comunque spettanti a quest’ultimo);
	2. rifiutare qualsiasi successiva prestazione che il Prestatore intenda svolgere;
	3. ritenere il Prestatore responsabile di eventuali perdite e di costi aggiuntivi sostenuti.
7. Il Prestatore:
	1. deve cooperare con la Stazione appaltante in tutte le questioni attinenti al Progetto;
	2. deve, previa autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante o, su richiesta scritta della medesima:
		* nominare il responsabile dell’Accordo quadro, come previsto dall’articolo 8.4 del presente Accordo;
		* indicare il nominativo di un componente del Gruppo di Monitoraggio permanente;
	3. deve assicurarsi che lo stesso soggetto nominato responsabile agisca quale rappresentante del contraente nell’ambito del presente Accordo per l’intera durata del presente Progetto;
	4. deve informare tempestivamente la Stazione appaltante di eventuali assenze del responsabile dell’Accordo quadro. Qualora la Stazione appaltante lo richiedesse, deve fornire un sostituto adeguatamente qualificato;
	5. non deve apportare modifiche alle nomine relative a responsabili dell’Accordo quadro, senza previa autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante, dato atto che tale autorizzazione non sia immotivatamente negata o ritardata;
	6. deve garantire che le risorse professionali utilizzate agiscano con competenze adeguate e la dovuta diligenza nel corso del Progetto.
8. Il Prestatore si impegna altresì a:
	1. consentire alla Stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento all’accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche e/o accertamenti;
	2. rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione dell’Accordo quadro che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante;
	3. informare la Stazione appaltante, non appena ne venisse a conoscenza, di eventuali problemi che dovessero sorgere con riferimento al Progetto.
9. In ogni caso, il Prestatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
10. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo quadro, restano ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Pertanto lo stesso non può avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione appaltante e/o di qualunque altro terzo, per quanto di propria competenza, assumendosi tutti i rischi relativi ad eventuali successive modifiche alla legge in vigore, le quali prevedono costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti al tempo della sottomissione dell’Offerta. Il Prestatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante e/o, comunque, eventuali soggetti terzi, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, ambientali, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

## ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante si impegna a:

1. collaborare con il Prestatore in merito a tutte le questioni inerenti al Progetto;
2. nominare il Gruppo di monitoraggio permanente in tempo utile per il rispetto dei termini fissati per l’avvio dell’esecuzione;
3. consentire l’accesso ai locali della Stazione appaltante, agli uffici e ai dati, nonché a tutti gli altri uffici o strutture a cui il Prestatore possa chiedere di avere accesso, ai fini del Progetto, previa richiesta per iscritto;
4. fornire al Prestatore tutte le informazioni che dovesse richiedere, e che il Prestatore stesso dovesse ritenere necessarie a garantire il corretto svolgimento del Progetto, nel rispetto dei termini, e garantendone in tutti gli aspetti rilevanti;
5. informare il Prestatore delle norme esistenti in materia di igiene e sicurezza che vengano applicate negli uffici della Stazione appaltante.

## ARTICOLO 11 - VERIFICA DI DELIVERABLES INTERMEDI E VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’ITER DI PROGETTO E VALIDAZIONE DEGLI ESITI DELLE FASI

1. L’attività di cui al presente articolo ha ad oggetto iniziale gli impegni minimi di prodotto/risultato dichiarati nell’Offerta presentata per l’aggiudicazione di ciascuna fase, ma può estendersi anche a quant’altro implementato durante l’esecuzione, senza che la valutazione negativa di questi ultimi possa inficiare quella positiva dei primi; per tali attività la Stazione appaltante può richiedere, in aggiunta a quanto dallo stesso Prestatore previsto in Offerta, ulteriori report, documenti e quant’altro a ciò utile.
2. A tal fine, entro cento (100) giorni dall’inizio della esecuzione di Fase I “*Ricerca*”, il Prestatore può consegnare alla Stazione appaltante un Deliverable intermedio. Elementi essenziali del Deliverable intermedio sono una relazione delle attività svolte e una descrizione dei risultati raggiunti - anche in forma di slide - nei primi novanta (90) giorni di attività con riferimento a quanto previsto dalla Offerta tecnica.
3. Per quanto concerne l’esecuzione della Fase II “*Sviluppo sperimentale*”, entro cento (100) giorni ed entro duecento (200) giorni dall’inizio della esecuzione di Fase II, il Prestatore può consegnare alla Stazione appaltante Deliverables intermedi. Elementi essenziali dei Deliverables intermedi sono una relazione delle attività svolte e una descrizione dei risultati raggiunti rispettivamente nei primi novanta (90) e centottanta (180) giorni di attività con riferimento a quanto previsto dalla Offerta tecnica.
4. Nel corso della Fase I (“*Ricerca*”), il Direttore dell’esecuzione verifica che la progettazione della soluzione avvenga in conformità alle prescrizioni del presente Accordo e della documentazione di gara.

Con riferimento alla Fase II (“*Sviluppo sperimentale*”), il Direttore dell’esecuzione monitora il corretto svolgimento di tutte le attività relative allo sviluppo sperimentale della soluzione, con facoltà, all’occorrenza, di utilizzare il supporto di terzi all’uopo autorizzati. Detto monitoraggio viene svolto anche tramite la presenza in loco del direttore dell’esecuzione, presso la sede del Prestatore e presso il contesto operativo della sperimentazione.

1. Per quanto riguarda la consegna di Deliverables intermedi, la verifica e la validazione di quanto realizzato è effettuata dalla Commissione di verifica dei Deliverables intermedi e di conformità dell’iter di progetto e la validazione degli esiti di fase, composta dai n. tre (3) componenti del Gruppo di monitoraggio indicati dalla Stazione appaltante, i quali durante la valutazione intermedia possono richiedere approfondimenti, commenti e informazioni integrative all’Operatore economico.
2. La verifica dei Deliverables intermedi e la validazione di quanto realizzato ha luogo entro i trenta (30) giorni successivi al termine della consegna del Deliverable intermedio, presso la sede della Stazione appaltante o presso altra sede indicata da parte della Stazione appaltante o presso la sede del contesto operativo della sperimentazione, con le modalità indicate dalla Stazione appaltante.
3. La verifica e la validazione dei Deliverables intermedi sono documentate da relativo verbale, riportante la data nonché l’esito delle stesse e devono essere sottoscritte dalla Commissione di verifica, che rilascia apposito verbale, contestualmente trasmesso al Responsabile del procedimento per i successivi adempimenti.
4. Qualora la validazione dei Deliverables intermedi dovesse evidenziare la non rispondenza di quanto dichiarato dal Prestatore rispetto a quanto contenuto nel documento denominato “*Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo*”, la Stazione appaltante, sentiti il Gruppo di monitoraggio permanente e il Prestatore, provvede ad individuare le azioni da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi del Progetto di Ricerca e Sviluppo.
5. La verifica di conformità dell’iter di progetto e la validazione degli esiti di ciascuna delle fasi è effettuata dalla Commissione di verifica dei Deliverables intermedi e di conformità dell’iter di progetto e la validazione degli esiti di fase, nominata dalla Stazione appaltante e composta da un numero dispari di componenti e si svolgono in contraddittorio con il Prestatore.
6. La verifica di conformità dell’iter di progetto e la validazione di quanto realizzato ha luogo entro i trenta (30) giorni successivi al termine di ciascuna fase, presso la sede della Stazione appaltante o presso altra sede indicata da parte della Stazione appaltante o presso la sede del contesto operativo della sperimentazione, con le modalità indicate dalla Stazione appaltante.
7. Il Prestatore, a fronte della comunicazione scritta della Stazione appaltante della data di avvio della verifica di conformità dell’iter di progetto e della validazione degli esiti di ciascuna fase, comunica alla medesima Stazione appaltante, in forma scritta, entro i termini di avvio della verifica di conformità e della validazione, il nominativo del proprio rappresentante che, a cura e spese del Prestatore, presenzia alla stessa.
8. Qualora il Prestatore non provvedesse in tempo utile a comunicare il nominativo del proprio rappresentante, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere autonomamente ad eseguire la verifica di conformità e la validazione degli esiti di fase.
9. Il Prestatore è tenuto a fornire, su semplice richiesta della Stazione appaltante, a propria cura e spese, l’assistenza tecnica eventualmente necessaria per la verifica di conformità e per la validazione.
10. La validazione deve appurare il livello di conseguimento degli obiettivi dichiarati dal Prestatore nel documento denominato “*Offerta tecnica*”, in rispondenza a quanto contenuto nel documento denominato “*Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo*”.
11. La verifica di conformità dell’iter di progetto e la validazione degli esiti sono documentate da relativo verbale, riportante la data nonché l’esito delle stesse e devono essere sottoscritte dai componenti della Commissione, che rilascia apposito certificato, contestualmente trasmesso al Responsabile del procedimento per i successivi adempimenti.
12. Qualora la validazione degli esiti dovesse evidenziare la non rispondenza di quanto dichiarato dal Prestatore rispetto a quanto contenuto nel documento denominato “*Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo*”, la Stazione appaltante, sentiti il Gruppo di monitoraggio permanente e il Prestatore, provvede ad individuare le azioni da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi del Progetto di Ricerca e Sviluppo.
13. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere il progetto di Ricerca e Sviluppo successivamente alla consegna e validazione di Deliverables intermedi o al termine dell’esecuzione di fase. L’Operatore economico ha diritto al pagamento dei corrispettivi per le attività effettivamente espletate.

## ARTICOLO 12 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. Al presente atto deve essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni; dell’avvenuta registrazione si deve dar prova alla Stazione appaltante.

## ARTICOLO 13 - GARANZIE

1. Il Prestatore dichiara e garantisce di aver pieno titolo a concedere le licenze d’uso con i relativi diritti di tutto quanto realizzato con riferimento al Progetto di Ricerca e Sviluppo e che manterrà la piena capacità, l'autorità, l'utilizzo di licenze, autorizzazioni e consensi per l’intera durata dell'Accordo quadro.
2. Il Prestatore garantisce di eseguire le prestazioni di cui all’Accordo quadro in modo professionale ed efficiente, nel rispetto delle migliori prassi del settore.
3. Il Prestatore garantisce che le informazioni che fornisce ai sensi del presente Accordo sono corrette, precise ed aggiornate.
4. Il Prestatore garantisce espressamente che i servizi e i supporti sui quali sono caricati gli eventuali prodotti software forniti sono esenti da vizi dovuti alla progettazione, alla produzione, a errata esecuzione e/o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati. Garantisce inoltre che i prodotti software sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti, che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nei relativi manuali d’uso, e che essi sono esenti da virus e *backdoors*, essendo state adottate, a tal fine, tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Prestatore.
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili da parte della Stazione appaltante è fissato in trenta (30) giorni dalla scoperta.

## ARTICOLO 14 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L’importo totale che la Stazione appaltante deve corrispondere al Prestatore non deve eccedere gli importi specificati nel Bando e nel Disciplinare di gara.
2. Qualora la Stazione appaltante dovesse interrompere il progetto di Ricerca e Sviluppo, il Prestatore avrà diritto al pagamento dei corrispettivi per i servizi effettivamente realizzati.
3. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca in favore di AgID.
4. I pagamenti dei corrispettivi per i servizi realizzati dal Prestatore per ogni fase vengono effettuati nel rispetto delle seguenti previsioni:
	1. il pagamento dei corrispettivi è effettuato dalla Stazione appaltante alla presentazione delle rispettive fatture. Le fatture in argomento sono emesse dal Prestatore soltanto a seguito dell’esito positivo del verbale di verifiche intermedie, ove previste, adottato dalla Commissione di verifica dei Deliverables intermedi e di conformità dell’iter di progetto e la validazione degli esiti di fase, nonché a seguito del rilascio con esito positivo del certificato di verifica di conformità adottato dalla medesima Commissione ai sensi del precedente articolo 11;
	2. la presentazione delle fatture può avere luogo, di norma, solo al termine della rispettiva fase. Nel corso della Fase I (“*Ricerca*”), in caso di consegna di Deliverables intermedi il pagamento del trenta per cento (30%) del corrispettivo è liquidato previa presentazione della fattura, da emettere soltanto a seguito del rilascio con esito positivo del verbale di verifica del Deliverable intermedio adottato ai sensi del precedente articolo 11; il restante settanta per cento (70%) del corrispettivo è liquidato soltanto a seguito del rilascio con esito positivo del certificato di conformità adottato dalla Commissione ai sensi del precedente articolo 11. Nel corso della Fase II (“*Sviluppo sperimentale*”), in caso di consegna di Deliverables intermedi il pagamento del trenta per cento (30%) del corrispettivo è liquidato previa presentazione della fattura, da emettere soltanto a seguito del rilascio con esito positivo del verbale di verifica del Deliverable intermedio adottato ai sensi del precedente articolo 11; il pagamento dell’ulteriore trenta per cento (30%) del corrispettivo è liquidato secondo le modalità di cui sopra; il restante quaranta per cento (40%) del corrispettivo è liquidato soltanto a seguito del rilascio con esito positivo del certificato di conformità adottato dalla Commissione ai sensi del precedente articolo 11;
	3. il pagamento delle fatture di cui al precedente comma è effettuato dalla Stazione appaltante entro trenta (30) giorni dalla data della loro ricezione;
	4. il Prestatore non ha diritto al pagamento delle singole fatture finché non sono acquisiti ed approvati dalla Stazione appaltante i documenti comprovanti le attività svolte e la loro rispondenza a quanto previsto nella documentazione presentata in fase di Offerta;
	5. La Stazione appaltante liquida le fatture di cui ai commi precedenti mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al Prestatore ed indicato da quest’ultimo.
5. Fanno carico al Prestatore, intendendosi remunerate con il corrispettivo indicato nell’Offerta economica, tutte le attività necessarie al completo e regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche se non specificate nel presente Accordo quadro.
6. I prezzi di cui all’Offerta economica presentata dal Prestatore in sede di gara sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo quadro e si intendono comprensivi di ogni onere e spesa.
7. Il computo degli oneri per la sicurezza inerenti rischi scaturenti dall’esecuzione del singolo progetto è di pertinenza esclusiva del Prestatore.
8. Nell’esecuzione delle fasi I e II, i servizi di ricerca e sviluppo non sono soggetti a rischi di natura interferenziale ai sensi del Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

## ARTICOLO 15 - LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
2. Pertanto, lo stesso Prestatore deve comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero dalla stipula del presente Accordo quadro, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. Ai sensi del predetto art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., la Stazione appaltante provvede ad accreditare l’importo spettante al Prestatore esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC (o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Stazione appaltante. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla stessa Stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136 del 2010 e s.m.i..

## ARTICOLO 16 - PENALI

1. In caso di ritardo nell’esecuzione delle obbligazioni oggetto nascenti dal presente Accordo quadro e/o dagli Atti esecutivi di fase, nonché dal documento denominato “*Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo*”, è applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del cinque per cento (5%); oltre tale limite, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC (o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti del Prestatore anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
2. L'applicazione e l'entità delle penali sono contestati al Prestatore in forma scritta (mediante PEC o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno). In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della Stazione appaltante, il Prestatore deve comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Stazione stessa nel termine massimo di cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Stazione, a giustificare l’inadempienza, possono essere applicate al Prestatore le penali stabilite nel presente Accordo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. L'ammontare delle penali è addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore derivanti dall’Accordo quadro e/o nel documento denominato “*Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo*” e/o negli Atti esecutivi di fase ed è trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che la Stazione appaltante dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. In alternativa – senza bisogno di diffida, messa in mora o procedimento giudiziario – la Stazione appaltante può emettere apposita nota di debito il cui importo è riscosso tramite escussione, anche parziale, della garanzia di cui al successivo art. 17.
4. Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dalla Stazione appaltante, quest’ultima può in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, fatta salva la facoltà della Stazione stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.
5. La Stazione appaltante, inoltre, procede alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28 del presente Accordo quadro e/o nel documento denominato “*Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo*” e/o negli Atti esecutivi di fase, in danno e colpa del Prestatore in caso di:
	* frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
	* circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
	* subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

## ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo quadro il Prestatore dimostra di aver costituito apposita garanzia definitiva, come previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo 28 (“*Garanzia definitiva*”), che costituisce anche garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’Atto esecutivo relativo alla Fase I di gara, pari al due per cento (2%) dell’importo contrattuale previsto in tale atto. La garanzia è svincolata al termine della Fase I, a seguito di emissione del certificato di conformità di cui all’articolo 11 del presente Accordo.
2. In caso di aggiudicazione della Fase II, il Prestatore è tenuto a ricostituire tale garanzia in sede di stipula del rispettivo Atto esecutivo di Fase II per il due per cento (2%) dell’importo contrattuale dell’Atto esecutivo stesso.
3. La garanzia prestata è svincolata successivamente alla data di conclusione della verifica di conformità dell’iter di progetto e della validazione dei risultati della relativa fase, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle attività risultanti dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Prestatore, del certificato di conformità o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni (15) dalla consegna della attestazione di regolare esecuzione o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La garanzia deve essere presentata entro il termine di quindici (15) giorni dalla richiesta della Stazione appaltante.
5. La mancata presentazione della garanzia definitiva, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche, può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci (10) giorni, per la presentazione, integrazione o regolarizzazione della garanzia. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Le cauzioni a garanzia dell'esecuzione del presente Accordo quadro e dei relativi Atti esecutivi, sono rilasciate a favore della Stazione appaltante e prevedono la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile, nascenti dal presente Accordo quadro e dall'esecuzione dei relativi Atti esecutivi.
6. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
7. La garanzia opera nei confronti della Stazione appaltante a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro.
8. La garanzia opera per tutta la durata degli Atti esecutivi relativi alla fase del progetto cui la garanzia si riferisce; pertanto, la garanzia è svincolata dalla Stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso il Prestatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
9. In ogni caso il garante è liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione appaltante.
10. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di dieci (10) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante.
11. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo quadro, mediante PEC (o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

## ARTICOLO 18 - CESSIONE DEL CREDITO

1. È ammessa la cessione dei crediti maturati del Prestatore nei confronti della Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e nei suoi allegati, a condizione che:
	1. la Stazione appaltante abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Prestatore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione dell’Accordo quadro;
	2. il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa;
	3. il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Stazione appaltante entro quindici (15) giorni dalla stipula.
	4. la cessione del credito è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora quest’ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque (45) giorni dalla notifica della cessione stessa.
2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente.

## ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Accordo quadro circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione dell’Accordo quadro medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Stazione appaltante esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione del presente Accordo quadro, in ottemperanza ad obblighi di legge - ivi compresi quelli recati dal D.lgs. n. 231 del 2001 - ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dello stesso Accordo quadro.
4. Il Prestatore, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, in relazione al trattamento di dati personali necessari per la corretta esecuzione dell’Accordo quadro è tenuto a porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa in tema di trattamento dei dati personali.
5. Resta inteso che il trattamento dei dati personali di cui al presente Accordo quadro da parte del Prestatore è e deve intendersi effettuato sotto la vigilanza della Stazione appaltante, che può in ogni momento operare controlli e impartire eventuali ulteriori specifiche istruzioni per il suo svolgimento. In aggiunta, la Stazione appaltante può chiedere la cessazione del trattamento, se imposta dalla necessità di adempiere a divieti ed obblighi di legge, ovvero a provvedimenti del Garante.
6. Il Prestatore fornisce formale riscontro alla Stazione appaltante dell’avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda il trattamento di dati affidati, entro trenta (30) giorni dalla firma del presente Accordo quadro.
7. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza ed esclusivamente per le finalità di cui al presente Accordo quadro.

# ARTICOLO 22 - ASSENZA DI INTERMEDIAZIONE

1. Il Prestatore espressamente e irrevocabilmente:
	1. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo quadro;
	2. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo quadro stesso;
	3. di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (ex articoli 81 e seguenti del Trattato CE) e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990 e che l’Offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo quadro, lo stesso si intende risolto, a seguito di comunicazione della Stazione appaltante, mediante PEC (o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante.

# ARTICOLO 23 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, nell’esecuzione delle attività previste dal presente Accordo quadro, il Prestatore si sia avvalso, senza adeguata autorizzazione, di risorse di cui altri abbiano ottenuto diritti esclusivi di proprietà intellettuale.
2. Il Prestatore assume l’obbligo di tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni, pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli eventuali onorari di avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dall’esecuzione del presente Accordo quadro.
3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

# ARTICOLO 24 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Le conoscenze preesistenti di Proprietà Intellettuale utilizzate o fornite ai fini del presente Accordo quadro in relazione al Progetto permangono di proprietà esclusiva della Parte che li mette a disposizione (o di terzi proprietari). Nessuna previsione contenuta nel presente Accordo quadro né alcun contratto di licenza relativo al Progetto può pregiudicarne i diritti o ciascuna Parte (o terzo) in relazione a tali conoscenze preesistenti.
2. Al fine di identificare le conoscenze pre-esistenti, il Prestatore, entro un (1) mese dalla firma del presente Accordo quadro, si impegna a fornire alla Stazione appaltante, in forma scritta, le informazioni necessarie relative alle conoscenze preesistenti di Proprietà Intellettuale da questo possedute o utilizzate alla data del presente Accordo, che attengano o possano attenere al Progetto o a parte di esso. Il Prestatore ha inoltre facoltà di dichiarare alla Stazione appaltante procedure e strumenti applicati internamente dallo stesso per il tracciamento della produzione e che pertanto consentano l’identificazione e la distinzione dei risultati del Progetto dai prodotti delle altre attività di ricerca e sviluppo non coperte dal Progetto.
3. Qualora il Prestatore generi conoscenze acquisite di Proprietà Intellettuale, che questo intenda o meno proteggere, entro dieci (10) giorni dalla conclusione delle attività relative a ciascuna delle fasi I e II, deve informare la Stazione appaltante del contenuto di tali conoscenze.
4. I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e i conseguenti diritti di utilizzazione economica sono attribuiti in via esclusiva al Prestatore che ha generato tali conoscenze acquisite.
5. Il diritto di utilizzo dei risultati oggetto di attività di ricerca e sviluppo del presente Accordo spetta alla Stazione appaltante e al Ministero della Università e della Ricerca, nei termini e limiti indicati nel presente articolo.
6. Le soluzioni software sviluppate nel corso del progetto come prodotti della ricerca devono essere corredate della documentazione e/o degli strumenti che consentono ai soggetti indicati al comma precedente la manutenzione correttiva e l’eventuale integrazione e interoperabilità con altre componenti software.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, il Prestatore deve informare la Stazione Appaltante di tutti i risultati che possano essere oggetto di sfruttamento, siano essi brevettabili o meno.
8. Il Prestatore adotta tutte le misure appropriate e necessarie a garantire la corretta tutela e gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale del progetto, in funzione della loro natura e della massima protezione che è possibile ottenere sulla base delle leggi vigenti.

Il Prestatore, pertanto, ha l’obbligo di procedere nel più breve tempo possibile ed entro comunque il termine massimo di cinque (5) mesi, a tutelare giuridicamente i risultati del Progetto, anche attraverso il deposito tempestivo ed accurato di apposite domande di privativa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, brevetto per invenzione industriale, modello, nonché l’adozione di misure contrattuali volte a mantenere segreti i risultati. Si intende quale tutela giuridica anche l’adozione di misure contrattuali e tecniche documentabili finalizzate al mantenimento del segreto dei risultati.

Le modalità di tutela giuridica sono demandate al Prestatore e devono essere, oltre che documentabili, finalizzate a consentire la migliore commercializzazione dei risultati del Progetto.

Il Prestatore si impegna ad assumere la responsabilità per l’applicazione, l’esame, la sovvenzione, la manutenzione, la gestione e la difesa dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Progetto e in particolare, ma non esclusivamente, si impegna ad assicurare che:

* 1. i risultati del Progetto siano identificati, registrati e accuratamente distinti dai prodotti delle altre attività di ricerca e sviluppo non coperte dal Progetto;
	2. prima di qualsiasi pubblicazione dei risultati del Progetto, le invenzioni brevettabili derivanti dai risultati vengano identificate, ne venga valutata la brevettabilità, e, se ritenuto opportuno, ne venga depositata domanda di brevetto presso lo Stato membro competente o l’Ufficio Brevetti Europeo;
	3. qualora la tutela giuridica si concretizzi in un brevetto, esso deve avere una limitazione almeno nazionale.

Il Prestatore si fa carico in via esclusiva di tutti gli oneri e i costi inerenti la tutela dei Risultati, inclusi quelli connessi all’eventuale deposito della domanda di brevetto o di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento della domanda di brevetto o della forma di tutela giuridica prescelta e alla sua eventuale successiva estensione.

1. Qualora il Prestatore non provveda alla tutela giuridica dei Risultati entro il termine massimo di cinque (5) mesi, il Ministero della Università e della Ricerca e la Stazione appaltante hanno facoltà di acquisire in proprio tali diritti a titolo gratuito e provvedere alla valorizzazione degli stessi tramite, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
	1. tutela giuridica da parte della Stazione appaltante dei Risultati nelle forme ritenute più idonee e opportune;
	2. rilascio dei Risultati, in tutto o in parte, in pubblico dominio, mettendo a disposizione della collettività i risultati nelle forme che si riterranno più opportune, senza che il Prestatore abbia diritto a qualsiasi pretesa o indennità di sorta;
	3. eventuali altre forme di valorizzazione da individuare.

Al fine dell’esercizio delle opzioni di cui sopra, il Ministero della Università e della Ricerca e la Stazione Appaltante, esperito il termine di cinque (5) mesi, comunicano al Prestatore una dichiarazione di esercizio della volontà di acquisizione dei diritti inerenti ai Risultati. Nei quindici (15) giorni successivi al ricevimento di detta dichiarazione, il Prestatore può informare il Ministero dell’Università e della Ricerca e la Stazione appaltante dell’esistenza di giustificati motivi oggettivi che ostano al conseguimento della piena tutela giuridica dei Risultati. Il Ministero dell’Università e della Ricerca e la Stazione appaltante, preso atto delle eventuali dichiarazioni del Prestatore, comunicano allo stesso, entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento di tali dichiarazioni, la propria volontà di revocare o confermare l’esercizio dell’acquisizione dei diritti.

1. Al fine di garantire una gestione corretta della Proprietà Intellettuale dei Risultati scaturiti dal Progetto, e il rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 2 del presente Accordo, il Prestatore deve compiere ogni diligente sforzo al fine di:
	1. promuovere la diffusione dei Risultati del Progetto; e
	2. intraprendere tutte le azioni finalizzate alla commercializzazione dei Risultati del Progetto.
2. Qualora, entro due (2) anni dall’aggiudicazione dell’ultima fase del Progetto, il Prestatore:
	1. non abbia provveduto alla commercializzazione dei sopra menzionati diritti di Proprietà Intellettuale (direttamente o per il tramite di potenziali subcontraenti o licenziatari), e
	2. le circostanze del caso dimostrino che il Prestatore non si è adoperato al massimo per provvedervi, o
	3. il Prestatore (e/o qualsiasi potenziale subcontraente o licenziatario) stia utilizzando la Proprietà Intellettuale dei Risultati scaturiti dal Progetto a scapito dell’interesse pubblico,

la Stazione appaltante e il Ministero dell’Università e della Ricerca hanno il diritto di ottenere dal Prestatore, per sé, tutti i diritti di Proprietà intellettuale del Progetto non sfruttati. Tale acquisizione si intende a titolo gratuito e senza che il Prestatore abbia diritto a qualsiasi pretesa o indennità di sorta nei confronti della Stazione appaltante né del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il termine di cui sopra può essere prorogato, su motivata istanza del Prestatore rivolta alla Stazione appaltante e al Ministero dell’Università e della Ricerca, del tempo oggettivamente necessario per realizzare, secondo criteri di diligenza professionale, una efficiente commercializzazione dei Risultati. Ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al precedente comma 9.

1. Il Ministero della Università e Ricerca e la Stazione appaltante – nel rispetto della normativa inerente le acquisizioni della pubblica amministrazione e i principi di evidenza pubblica – compiono ogni diligente sforzo per favorire le condizioni per l’adozione della Soluzione progettata, sviluppata e sperimentata tramite opportuna divulgazione dei Risultati del Progetto.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l’applicazione e l’esecuzione di tutte le attività relative alle procedure per la gestione della Proprietà Intellettuale dei risultati scaturiti dal Progetto, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo autorizzati. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l’analisi di apposita reportistica richiesta al Prestatore, il quale deve comunque inviare alla Stazione appaltante i dati aggregati e riassuntivi relativi ai ricavi derivanti dalle vendite della Soluzione progettata, sviluppata e sperimentata nell’ambito del presente appalto. Il Prestatore si obbliga sin d’ora, nei due anni successivi alla commercializzazione, a fornire alla Stazione appaltante, con cadenza annuale, un rendiconto attestante le vendite della Soluzione progettata, sviluppata e sperimentata, le licenze concesse e altro atto di disposizione dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, oltre che le condizioni economiche alle quali detta Soluzione è stata venduta e i diritti sono stati concessi e/o ceduti a terzi. L’omessa presentazione del suddetto rendiconto costituisce inadempimento del presente Accordo.

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui sopra, il Prestatore è tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro cinque (5) giorni lavorativi dalla richiesta della Stazione appaltante, salva l’applicazione delle penali di cui all’articolo 16 del presente Accordo.

# ARTICOLO 25 - DIRITTI E OBBLIGAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Trascorsi dodici (12) mesi dalla stipula del presente Accordo, la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere alla divulgazione e diffusione – fatti salvi i diritti di privativa – dei risultati scientifici della ricerca e sviluppo acquisiti nel corso della procedura di appalto pre-commerciale, intendendo per tali le prestazioni, le caratteristiche tecniche, oltre che le motivazioni di scelta della Soluzione oggetto di sperimentazione.
2. La Stazione appaltante si impegna a non espletare eventuali procedure di appalto di beni e servizi commerciali basati sui risultati del presente Appalto prima di tre (3) mesi dal verbale di validazione dei risultati (di cui all’articolo 11 del presente Accordo) che non siano oggetto di implementazione in una successiva fase. Trascorsi tre (3) mesi dal termine indicato, la Stazione appaltante e i Soggetti Aggregatori hanno altresì la facoltà di utilizzare i risultati della ricerca e sviluppo sperimentale, come i disegni, i progetti e quant’altro sia stato presentato dal Prestatore nel corso della procedura di appalto pre-commerciale ai fini della formulazione di un eventuale fabbisogno di approvvigionamento e, quindi, della formulazione di una procedura di appalto pubblico.
3. Qualora si manifesti una circostanza tale da impedire o restringere in modo palese la futura concorrenza o da limitare il mercato della fornitura, il Ministero della Università e Ricerca e la Stazione appaltante hanno facoltà di imporre al Prestatore di concedere in licenza i diritti di sfruttamento commerciale ai terzi interessati, a condizioni di mercato giuste e ragionevoli, definite su proposta del Prestatore e validate dalla Stazione appaltante anche mediante l’interpello di esperti. In caso di disaccordo, si procederà ai sensi dell’art. 64, comma 4, del Codice della Proprietà Industriale.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Prestatore non può vantare, nei confronti della Stazione Appaltante e del Ministero dell’Università e della Ricerca, alcun diritto, pretesa e/o affidamento circa l’acquisto degli apparati, sistemi, prodotti e/o servizi che costituiscono oggetto della soluzione proposta; per contro, la Stazione appaltante ha diritto di utilizzare il prototipo e tutto quanto realizzato in fase di sperimentazione, qualora la rimozione del prototipo rappresenti un costo o impedisca il normale utilizzo dei risultati o qualora l’utilizzo sia strettamente necessario a implementare ulteriori fasi di test.
5. Salvo i casi specificatamente previsti dal presente Accordo, la Stazione appaltante si obbliga a non divulgare a terzi, e fare in modo che i propri dipendenti, collaboratori e consulenti non divulghino a terzi, sia direttamente che indirettamente, i segreti commerciali, industriali, il know-how tecnico o commerciale nonché tutte le informazioni riservate che siano state acquisite nel corso della gara e/o della realizzazione e sperimentazione del prototipo. L’espressione “*informazioni riservate*” comprende tutti i progetti, campioni, prototipi, modelli, accessori, stampe e tutte le altre informazioni fornite dal Prestatore in relazione alla gara.

# ARTICOLO 26 - RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE ED OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

1. Il Prestatore si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, da contratti collettivi di lavoro, dalle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/2008 e da quelle disposizioni che verranno emanate nel corso di validità del presente Accordo quadro in quanto applicabili. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente articolo, restano ad esclusivo carico del Prestatore che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
2. Ai fini dell’osservanza della normativa sopra menzionata, il Prestatore si impegna sin d’ora a:
	1. collaborare con le strutture della Stazione appaltante preposte in ordine all’attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove sono eseguiti gli appalti;
	2. comunicare alla Stazione appaltante, alla data di stipula dell’Accordo quadro, gli eventuali rischi specifici derivanti dall’esecuzione dello stesso.
3. Il Prestatore si obbliga ad applicare nei confronti del personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente Accordo e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria comunque applicabile; ciò anche nel caso in cui il Prestatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato.
4. Il Prestatore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e dichiara e garantisce di essere, alla data di stipula del presente Accordo quadro, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente e si impegna sin d’ora al rispetto dei predetti obblighi per tutto il periodo di validità del presente Accordo quadro. Su richiesta della Stazione appaltante, il Prestatore si impegna ad esibire la documentazione comprovante l’adempimento dei predetti obblighi.
5. Il Prestatore si impegna espressamente a mantenere e tenere indenne la Stazione appaltante, anche in sede giudiziale, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
6. In caso di inosservanza da parte del Prestatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il presente Accordo quadro e di commissionare ad altre imprese l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali a danno del Prestatore.
7. La Stazione appaltante non risponde per alcun motivo di eventi quali furto, smarrimento o deterioramento dei materiali e/o dei mezzi d’opera del Prestatore lasciati in giacenza presso gli Uffici, né corrisponde al Prestatore indennizzi o rimborsi di alcun genere per oneri da tali eventi derivanti.
8. Il Prestatore garantisce che l’esecuzione delle attività non porta alcun pregiudizio alla perfetta funzionalità delle opere ed impianti preesistenti presso gli Uffici, e pertanto si assume ogni responsabilità in ordine a guasti, malfunzionamenti, danni che, per effetto dell’esecuzione dell’Accordo quadro, dovessero verificarsi alle suddette opere e/o impianti.

# ARTICOLO 27 - RISERVATEZZA

1. Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo quadro.
3. L’obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante, previa comunicazione al Prestatore mediante PEC (o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo quadro, fermo restando che il Prestatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla Stazione appaltante.
6. Il Prestatore può citare i termini essenziali del presente Accordo quadro, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e/o appalti.
7. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché da eventuali regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
8. Il Prestatore si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permane per un periodo di **cinque (5) anni** successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente Accordo quadro e al relativo Atto esecutivo di fase o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso – quindi, nel caso, anche oltre la durata del presente Accordo quadro che, con riferimento a tale aspetto, è considerato pienamente valido ed efficace anche oltre la sopraggiunta scadenza.

# ARTICOLO 28 - RECESSO E RISOLUZIONE

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo quadro in tutto o in una sua parte e contestualmente dai relativi Atti esecutivi dandone preavviso al Prestatore almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia del recesso a mezzo PEC (o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo che è a tal fine espressamente comunicato dal Prestatore alla Stazione appaltante, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile, con riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni eseguite ed escluso qualsivoglia indennizzo.
2. Con riferimento all’articolo 1456 del codice civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Stazione appaltante possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Prestatore a far fronte agli impegni assunti con il presente Accordo quadro e al relativo Atto esecutivo di fase, la Stazione appaltante stessa si riserva sin d’ora la facoltà di risolvere l’Accordo quadro e il relativo Atto esecutivo di fase per colpa ed in danno del Prestatore, dandone comunicazione con Posta Elettronica Certificata (o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
3. Qualora a fronte di diffida ad adempiere, il prestatore non provveda ad ottemperare a quanto in essa intimato nel termine concesso, la Stazione appaltante può risolvere il presente Accordo e i corrispondenti Atti esecutivi di fase con efficacia immediata da tale data ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
4. In tutti i casi di risoluzione anche parziale non sono pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della data di risoluzione nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana, incluso il diritto al risarcimento dei danni.
5. In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo e nelle ulteriori ipotesi di risoluzioni contenute nell’Accordo quadro, gli Atti esecutivi stipulati dal Prestatore in esecuzione dello stesso sono risolti di diritto.
6. Al presente Accordo quadro e ai singoli Atti esecutivi si applica quanto previsto in materia di risoluzione del contratto dall’ordinamento giuridico italiano.
7. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Stazione appaltante, per gravi e ripetute inadempienze del Prestatore nei confronti della Stazione appaltante medesima, si vedesse obbligata a risolvere l’Accordo quadro, ha il diritto di incamerare definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento del danno.
8. È facoltà della Stazione appaltante procedere alla risoluzione dell’Accordo quadro, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
	1. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore nel corso della procedura di pre-commercial procurement di cui alle premesse ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura;
	2. qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;
	3. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
	4. per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali (anche quelle in esecuzione degli Atti Esecutivi) nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei suoi allegati e negli Atti Esecutivi;
	5. qualora la procedura di pre-commercial procurement dovesse interrompersi per il mancato raggiungimento del numero minimo di aggiudicatari previsto dal Disciplinare di gara o successivamente alla consegna e validazione di Deliverables intermedi o al termine dell’esecuzione di fase qualora la Stazione appaltante dovesse avvalersi della facoltà di interrompere il Progetto di Ricerca e Sviluppo;
	6. per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo quadro e/o ogni singolo rapporto attuativo;
	7. per la mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di quindici (15) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 17;
	8. per eventuali azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui intentate contro la Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 23;
	9. negli altri casi di cui al presente Accordo quadro.

# ARTICOLO 29 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Prestatore assume in proprio ogni eventuale responsabilità per danni a chiunque cagionati in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, manlevando la Stazione appaltante, nei limiti dell’art. 1229 del codice civile.
2. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del Prestatore quanto dalla Stazione appaltante o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche se eseguite da parte di terzi.
3. Il Prestatore deve tenere indenne, ovvero indennizzare la Stazione appaltante, i suoi dipendenti, funzionari, amministratori e agenti da tutte le responsabilità, reclami, azioni, petizioni o procedimenti nei confronti di:
	1. eventuali danni a cose, compresa qualsiasi violazione di diritti di Proprietà Intellettuale di terzi;
	2. eventuali danni alle persone, tra cui lesioni con conseguente morte;
	3. danni derivanti da o in corso di, o in relazione all'esecuzione dei Servizi, salvo nella misura in cui tali danni o lesioni siano dovuti ad un'azione o negligenza della Stazione appaltante.
4. Il Prestatore deve informare la Stazione appaltante, tempestivamente e per iscritto, di tali responsabilità, pretese, azioni, cause o procedimenti, ed in particolare le azioni nei confronti del Prestatore per violazione o presunta violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale che potrebbero interessare l’Appalto, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della notifica di denuncia, reclamo o richiesta dalla quale possa scaturire un diritto al risarcimento, come previsto dal comma 3 del presente articolo.

# ARTICOLO 30 - MODIFICHE

1. Qualora venisse riscontrata la necessità di modificare quanto previsto dal Progetto o dal presente Accordo, limitatamente alle previsioni procedurali di cui agli artt. 6, 11, 12 e 14, nonché alle previsioni di cui all’art. 8 (“*Modalità di prestazione delle attività*”), la Parte proponente deve inoltrare formale richiesta scritta, esaustivamente motivata, alla controparte che, entro il termine massimo di dieci (10) giorni dalla notifica di tale missiva, deve esprimersi in merito; nel caso in cui la volontà delle parti dovesse in tal senso convergere, è sottoscritto apposito Atto aggiuntivo al presente contratto.
2. Il presente articolo può essere rettificato solo nei termini procedimentali.
3. Ulteriori novelle sono consentite per adeguare l’Accordo quadro o l’Atto esecutivo di fase a sopravvenienti disposizioni normative.

# ARTICOLO 31 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Accordo e degli Atti esecutivi, la relativa controversia giudiziaria è di competenza esclusiva del Foro di Roma.
2. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.
3. La legge applicabile al presente Accordo quadro e agli Atti esecutivi è la legge italiana.

# ARTICOLO 32 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente Accordo quadro non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo Accordo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo quadro da parte della Stazione appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo quadro, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, al codice civile ed alle consuetudini locali.

 Roma, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Agenzia per l’Italia Digitale

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Prestatore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Accordo quadro dei suoi allegati e dei documenti richiamati; ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Prestatore dichiara inoltre di aver letto con attenzione di approvare specificatamente le condizioni contenute negli articoli seguenti:

* Art. 6 - Durata;
* Art. 11 - Verifica di deliverables intermedi e verifica di conformità dell’iter di progetto e validazione degli esiti delle fasi;
* Art. 14 - Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento;
* Art. 16 - Penali;
* Art. 17 - Garanzia definitiva;
* Art. 24 - Diritti di proprietà intellettuale;
* Art. 25 - Diritti e obbligazioni della stazione appaltante;
* Art. 27 - Riservatezza;
* Art. 28 - Recesso e risoluzione;
* Art. 29 - Danni e responsabilità civile;
* Art. 30 - Foro competente.

 Il Prestatore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ALLEGATO A – SCHEMA DI ATTO ESECUTIVO DI FASE

ATTO ESECUTIVO N. \*\*\*/2025 – FASE \*\*\*,

tra

l’**Agenzia per l’Italia Digitale – AgID**, con sede legale in Via Liszt, 21, 00144 ROMA, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 97735020584, nella persona di [Nome Cognome], in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante, (d’ora in avanti “*AgID*” e/o “*Stazione appaltante*”), la quale agisce nell’ambito dell’Accordo di collaborazione per la prosecuzione e il completamento delle attività del programma Smarter Italy,

e

[Nome], [Sede legale] e [Numero di registrazione della singola Società o di ciascuna Società facente parte del Consorzio di Aggiudicatari] (d’ora in avanti “*Prestatore*”).

La Stazione appaltante e il Prestatore congiuntamente sono nominati “*Parti*” o individualmente “*Parte*”.

Premesso che:

* con comunicazione della Stazione appaltante, datata dd/mm/yyyy, l’Impresa indicata in epigrafe è stata dichiarata aggiudicataria dell’“*Avviso pubblico per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente* *Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale*” - CUP: \*\*\* - CIG: \*\*\*;
* in data dd/mm/yyyy, la Stazione appaltante e il Prestatore hanno sottoscritto l’Accordo quadro che, all’art. 7, prevede che il Prestatore proceda allo svolgimento delle attività sulla base di Atti Esecutivi, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
* Si riportano nel seguito, secondo quanto previsto nell'articolo 7, comma 5 dell’Accordo quadro, le modalità di attuazione dell'incarico oggetto del presente Atto esecutivo.

**1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

Nello specifico, oggetto del presente Atto esecutivo, relativo alla Fase \*\*\*, sono (…).

### 2. DURATA DELLA PRESTAZIONE

Il presente Atto esecutivo ha durata dal dd/mm/yyyy fino al dd/mm/yyyy.

Alla cessazione del presente Atto esecutivo, ai sensi dell’art. 11 dell’Accordo quadro di data dd/mm/yyyy, AgID si riserva di eseguire la verifica di conformità dell’iter di progetto e validazione delle attività svolte nelle modalità ivi indicate.

### 3. GARANZIA DEFINITIVA

Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Atto Esecutivo il Prestatore ha costituito apposita garanzia mediante polizza bancaria / fideiussoria n. ….. emessa da \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* in data \*\*\*\*\*\*\* per un importo pari ad euro \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* (\*\*\*\*/00), corrispondente al due per cento (2%) dell’importo netto contrattuale, che costituisce anche garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’Accordo quadro.

La garanzia deve essere adempiuta e regolata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17 dell’Accordo quadro, cui si fa integralmente rinvio.

### 4. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Le attività indicate al punto 1 sono svolte secondo le modalità e i tempi specificati nel documento denominato “*Offerta tecnica*” (Allegato 3) che è parte integrante del presente Atto esecutivo.

In relazione alle necessità operative concordate tra le Parti, le attività sono svolte sia presso le sedi operative della Stazione appaltante, sia presso le sedi del Prestatore e, comunque, presso ogni altra sede concordata tra le Parti.

### 5. LICENZA D’USO E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

In conformità a quanto previsto dagli articoli 24 e 25 dell’Accordo quadro, il Prestatore si impegna, nei confronti della Stazione Appaltante e del Ministero dell’Università e della Ricerca, alla fornitura in licenza d’uso gratuita, perpetua dei diritti di utilizzo di tutto quanto realizzato con riferimento al Progetto di ricerca e sviluppo, a decorrere immediatamente dalla data del verbale di verifica e validazione di cui all’articolo 11.

### 6. RECESSO E RISOLUZIONE

Relativamente alle cause e alle modalità di recesso e risoluzione vale quanto stabilito nell’articolo 28 dell’Accordo quadro.

### 7. RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ

Relativamente alle attività previste dal presente Atto Esecutivo, i responsabili delle attività sono: il dott. [Nome Cognome], per conto del Prestatore; il dott. [Nome Cognome], per conto della Stazione Appaltante.

### 8. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo per le attività di cui al presente Atto Esecutivo è pari ad € \*\*\* (cifra in lettere/00), I.V.A. esclusa, di cui € \*\*\* (cifra in lettere/00), I.V.A. esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) in favore dell’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID.

Per quanto non specificato, si rinvia alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro in materia di “*Corrispettivi*” e, in particolare, a quanto previsto all’articolo 14.

Relativamente alle modalità di fatturazione e pagamento si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 14 dell’Accordo Quadro.

### 9. LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Relativamente alle modalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 15 dell’Accordo quadro.

### 10. PENALI E RESPONSABILITÀ

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente Atto Esecutivo, vale quanto previsto nell’Accordo quadro agli articoli 16 e 29.

Roma, dd/mm/yyyy

### Agenzia per l’Italia Digitale Il Prestatore

Ruolo Ruolo

Titolo Nome Cognome Titolo Nome Cognome